

Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) -
Requisiti - Identità di parti - "Petitum" e "causa petendi" -
Necessità - Fattispecie.

L'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il "petitum" e la "causa petendi", restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva ritenuto coperta dal giudicato la domanda proposta, ex art. 9 della l. n. 898 del 1970, dall'ex coniuge divorziata del "de cuius" nei confronti di un ente previdenziale di categoria per ottenere una quota della pensione integrativa, essendo passata in giudicato la sentenza che le aveva riconosciuto una quota della pensione di reversibilità erogata dall'INPS).

Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15817 del 07/06/2021 (Rv. 661584 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909

corte

cassazione

15817

2021